

DETERMINAZIONE DSAI/30/2024/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 11 luglio 2024

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 marzo 2004, n. 40 di "Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas" (di seguito: deliberazione 40/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168 di approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità "in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 168/04);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas recante "Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas" (di seguito: deliberazione 40/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il

periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025” e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);

- la norma tecnica dell’Ente Nazionale Italiano di Normazione, del 30 ottobre 2008, UNI 7129-2 (di seguito: norma UNI 7129-2:2008) sostituita dalla norma UNI 7129 del 1° dicembre 2015 (di seguito: norma UNI 7129-2:2015);
- la norma tecnica dell’Ente Nazionale Italiano di Normazione, del 17 maggio 2012, UNI 7133-2 (di seguito: norma UNI 7133-2:2012);
- la norma tecnica dell’Ente Nazionale Italiano di Normazione, del 16 giugno 2016, UNI 10702-1 (di seguito: norma UNI 10702-2:2016) sostituita dalla norma UNI 10702 del 16 maggio 2019 (di seguito: norma UNI 10702-1:2019);
- la norma tecnica dell’Ente Nazionale Italiano di Normazione, del 23 maggio 2019, UNI 7133-2 (di seguito: norma UNI 7133-2:2019);
- le linee guida del Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG) di febbraio 2017, n. 4 (di seguito: Linee guida CIG 4/2017) sostituite dalla Linee guida CIG gennaio 2020 n. 4 (di seguito: Linee guida CIG 4/2020);
- le linee guida del CIG di febbraio 2017, n. 15 (di seguito: Linee guida CIG 15/2017) sostituite dalla Linee guida CIG gennaio 2020 n. 15 (di seguito: Linee guida CIG 15/2020);
- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2023, 268/2023/E/gas (di seguito: deliberazione 268/2023/E/gas);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante “Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 12, comma 8, della RQDG 14/19 (dal 2020 sostituito con l’articolo 14, comma 8 della RQDG 20/25), le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all’articolo 25, comma 2, della RQDG 14/19 (dal 2020 sostituito dall’articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25) almeno per le seguenti attività di: a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere

in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti da gas;

- ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui l'obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (comma 1, lettera c), punto iii);
- l'articolo 36, comma 10, della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas di registrare, tra l'altro, per ogni chiamata telefonica pervenuta ai recapiti di pronto intervento: l'esito della chiamata (conversazione con un operatore effettuata o meno) (lettera c) e per le chiamate con conversazione avvenuta, se pertinente o meno il servizio di pronto intervento (lettera d);
- l'articolo 38 della RQDG 20/25, impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, tra l'altro:
 - in relazione alle dispersioni localizzate, per l'anno di riferimento, le informazioni previste al comma 3;
 - il numero totale delle chiamate telefoniche con conversazione "non pertinenti" il servizio di pronto intervento (comma 10, lettera b) e il numero totale delle chiamate telefoniche "senza conversazione" (comma 10, lettera c).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 268/2023/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinque controlli nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, tra cui Azienda Servizi Ambientali S.p.A. (di seguito anche A.S.A. S.p.A. o società), individuate tra quelle che negli ultimi cinque anni non hanno subito una verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- in attuazione di tale programma di controlli, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 16-19 gennaio 2024, una verifica ispettiva presso la sede legale della società avente ad oggetto i dati relativi all'impianto di distribuzione di gas naturale, denominato "LIVORNO" gestito dalla medesima società;
- dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata e dalla documentazione ivi acquisita è emerso che:
 - i. in violazione dell'articolo 12, comma 8, della RQDG 14/19 e dell'articolo 14, comma 8, della RQDG 20/25 e dell'articolo 25, comma 2, della RQDG 14/19 e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25, la società non ha ottemperato all'obbligo di disporre, per tutti gli impianti gestiti, di procedure operative aggiornate e conformi alla regolazione tecnica vigente; in particolare, nella procedura denominata "P.G. GRI 07 Gestione Pronto Intervento Gas" rev.3

del 28/03/2017 (poi sostituita il 9 marzo 2021), per il periodo di vigenza 1 gennaio 2020-8 marzo 2021, vengono richiamate le disposizioni della deliberazione 574/2013/R/gas anziché della deliberazione 569/2019/R/gas; nella procedura denominata “P.G. GRI 05 GESTIONE ODORIZZANTE” rev.4 del 01/06/2018 (poi sostituita il 19 luglio 2021), per il periodo di vigenza 23 maggio 2019-18 luglio 2021, vengono richiamate le disposizioni della norma UNI 7133-2:2012 anziché della norma UNI 7133-2:2019 nonché della deliberazione 574/2013/R/gas anziché della deliberazione 569/2019/R/gas; nella procedura denominata “I.O. GRI 03 ATTIVAZIONE FORNITURA GAS PER NUOVE UTENZE, SUBENTRI CONTRATTUALI, RIATTIVAZIONE DI FORNITURA GAS A SEGUITO DI SOSPENSIONE DERIVATA DA ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO” rev.1 del 10/01/2013 (poi sostituita il 28 aprile 2021), per il periodo di vigenza dal 2014 al 27 aprile 2021, vengono richiamate le disposizioni della deliberazione 168/04 anziché della deliberazione 574/2013/R/gas poi sostituita dalla deliberazione 569/2019/R/gas, della deliberazione 40/04 anziché della deliberazione 40/2014/R/gas nonché della norma UNI 7129-2:2008 anziché della norma UNI 7129-2:2015; nella procedura denominata “P.G. GRI 12 MONITORAGGIO PROGRAMMATO RETI GAS” rev.2 del 03/12/2014 (poi sostituita il 7 luglio 2021), per il periodo di vigenza 1 gennaio 2020-6 luglio 2021, vengono richiamate le disposizioni della deliberazione 574/2013/R/gas anziché della deliberazione 569/2019/R/gas; nella procedura denominata “P.G. GRI 11 PROTEZIONE CATODICA” rev.2 del 08/05/2018 (poi sostituita in data 21 aprile 2021), per il periodo di vigenza 1 gennaio 2020-20 aprile 2021, vengono richiamate le disposizioni della deliberazione 574/2013/R/gas anziché della deliberazione 569/2019/R/gas; nella procedura denominata “P.G. GRI 01 INTERVENTI SU IMPIANTI GAS” rev.4 del 01/10/2018 (poi sostituita il 19 luglio 2021), per il periodo di vigenza 16 maggio 2019-18 luglio 2021, vengono richiamate le disposizioni della norma UNI 7133-2:2012 anziché della norma UNI 7133-2:2019 nonché della norma UNI 10702-1:2016 anziché della norma UNI 10702-1:2019; nella procedura denominata “P.G. GRI - GAS Gestione Emergenze Gas” rev.4 del 28/03/2017”, per il periodo di vigenza 1 gennaio 2020-8 marzo 2021, vengono richiamate le disposizioni della deliberazione 574/2013/R/gas anziché della deliberazione 569/2019/R/gas nonché delle Linee guida CIG 4/2017 anziché delle Linee guida CIG 4/2020; nella procedura denominata “P.G. GRI - GAS Gestione Incidenti da gas su impianto di distribuzione” rev.4 del 28/03/2017, per il periodo di vigenza 1 gennaio 2020-8 marzo 2021, vengono richiamate le disposizioni della deliberazione 574/2013/R/gas anziché della deliberazione 569/2019/R/gas nonché delle Linee guida CIG 15/2017 anziché delle Linee guida CIG 15/2020 (punto 17 della check list e documenti 17a, 17b, 17c, 17e, 17f, 17g, 17h e 17i allegati);

- ii. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera c), punto (iii) della RQDG 20/25, la società non ha ottemperato all’obbligo di fornire al segnalante

- istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento; in particolare, dall'ascolto della quasi totalità delle chiamate estratte a campione in sede di verifica ispettiva giunte al centralino di pronto intervento nel 2021 con riferimento all'impianto denominato "LIVORNO" e segnalanti dispersioni di gas è emerso che l'operatore di pronto intervento non ha fornito alcuna istruzione (documento 9a allegato alla *check list* e progressivi 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 22, 23, 28 e 29 del "Dettaglio" della "Tabella verifica componente dispersioni" anno 2021);
- iii. in violazione dell'articolo 36, comma 10, lettere c) e d) e dell'articolo 38, comma 10, lettere b) e c) della RQDG 20/25, la società non registra correttamente e conseguentemente non comunica correttamente all'Autorità le chiamate telefoniche "senza conversazione" e quelle "non pertinenti" pervenute ai recapiti di pronto intervento; in particolare, la società, con riferimento all'impianto denominato "LIVORNO" e all'anno 2021, ha dichiarato che *"le chiamate per cui è iniziata la registrazione vocale ma abbandonate senza che il chiamante proferisca parole intelleggibili vengono classificate come "non pertinenti" e non come "non conversate" (punto 6 della check list)*; inoltre, in sede di verifica ispettiva, è emerso che due richieste di pronto intervento, tra le 30 (trenta) estratte a campione, sono state registrate come "non pertinenti" anziché come "pertinenti" (documenti 8a e 9a allegati alla *check list* e progressivi 28 e 29 del "Dettaglio" della "Tabella verifica componente dispersioni" anno 2021); tra l'altro, in sede di verifica ispettiva la società ha ammesso che *"i dati relativi alle chiamate telefoniche di pronto intervento comunicate all'Autorità per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 38, commi 38.8 e 38.9 della RQDG, sono errati in quanto sono stati riportati i dati relativi all'anno 2020"* (punto 10 della *check list*);
- iv. alcuni dati inerenti il numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi (escluse quelle da danneggiamento di terzi), comunicate dalla società all'Autorità per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della RQDG 20/25, come dalla stessa ammesso, sono errati (punto 11 della *check list*).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni,

fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;

- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
 - i. previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di Azienda Servizi Ambientali S.p.A.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, le condotte della società di cui alle contestazioni *sub* i. e ii. (quest'ultima connotata da particolare gravità) si pongono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti; le contestazioni *sub* iii. e iv. sono in contrasto con gli obblighi di registrazione e comunicazione all'Autorità dei dati di sicurezza funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità; in particolare, le violazioni *sub* ii. iii. e iv. sono accertate per il solo impianto denominato "LIVORNO", che serve 76.610 PdR; la violazione *sub* i. è stata invece accertata per tutti gli impianti (n. 5) gestiti dalla società che servono 98.787 PdR. Inoltre, rileva che la violazione *sub* i., tenuto conto della prescrizione quinquennale, risulta

- accertata a far data dal luglio 2019 fino al massimo luglio 2021, le violazioni *sub ii., iii. e iv.* sono state accertata con riferimento almeno al 2021;
- con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti;
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dall'ultimo bilancio d'esercizio, relativo all'anno 2023, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 117.690.620;
 - gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 65.000 (sessantacinquemila).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in ragione della prevalenza dell'interesse all'adempimento degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, il rispetto dell'obbligo di fornire al segnalante istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (contestazione *sub ii.*) e la corretta registrazione delle chiamate telefoniche "senza conversazione" e "non pertinenti" pervenute ai recapiti di pronto intervento (contestazione *sub iii.*), costituiscono presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Azienda Servizi Ambientali S.p.A. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 65.000 (sessantacinquemila);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, previo adempimento debitamente documentato degli obblighi di cui alle violazioni contestate ai punti *sub ii.* e *iii.* (quest'ultima in merito alla registrazione delle chiamate "non conversate" e "non pertinenti") del secondo considerato, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare

- il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello “F23” (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l’ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., previo adempimento debitamente documentato degli obblighi di cui alle violazioni contestate ai punti sub ii. e iii. (quest’ultima in merito alla registrazione delle chiamate “non conversate” e “non pertinenti”) del secondo considerato – che dovranno essere comunicati all’Autorità mediante l’invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell’articolo 13 dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l’estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
 6. di designare, ai sensi dell’articolo 5 dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell’Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l’avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell’Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
 7. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell’istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 8. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all’articolo 9 dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.arera.it, all’attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l’eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
 10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell’articolo 6 dell’Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;



11. di comunicare il presente provvedimento a Azienda Servizi Ambientali S.p.A (P.IVA 01177760491) mediante PEC all'indirizzo asapa.protocollo@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 11 luglio 2024

Il Direttore
avv. Michele Passaro